

TAR Firenze 11/11/1998 n. 188

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Se è vero che l'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nel prevedere che nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti per l'appalto di opere pubbliche, le offerte debbono essere corredate da giustificazioni fin dalla loro presentazione, intende dissuadere le ditte concorrenti dalla presentazione di offerte avventurose, proprio attraverso l'obbligo di dare simultanea spiegazione dei ribassi praticati, consentendo all'Autorità di gara di selezionare ictu oculi le proposte manifestamente prive di qualsiasi credibilità, è pur vero che tale regola non preclude l'eventuale contraddittorio con la ditta offerente tutte le volte in cui la convenienza della proposta, sulla base delle pur sommarie indicazioni fornite dalla ditta stessa, non risulti a prima vista inattendibile ovvero, all'opposto, già di per sé congruamente giustificata. Nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti per l'appalto di opere pubbliche, l'ulteriore richiesta di documentazione e chiarimenti successiva a quella contenuta nel bando di gara o nella lettera d'invito non costituisce fase necessaria del procedimento, ma viene esperita solo se la stazione appaltante la ritenga indispensabile per chiarire alcuni aspetti delle offerte che, fin dalla loro presentazione, debbono essere corredate dalle giustificazioni prescritte dalla legge; pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione appaltante ritenga le prime giustificazioni sufficientemente esaurienti, ammette senz'altro l'offerta alla gara, mentre, ove le ritenga non incomplete, ma mancanti di elementi essenziali - tanto da non poter essere integrate nel corso del subprocedimento in contraddittorio pur previsto dalla legge, pena la violazione della par condicio fra i concorrenti - ha l'obbligo di escludere l'offerta dalla gara.